Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Registro Ordinanze
N° 373 del 11/11/2014

Oggetto: **Misure anti-accattonaggio e mendicità molesta per contrastare il degrado urbano**

IL SINDACO

VISTO che nel territorio del comune di Sorrento ed in particolare nel centro urbano si rileva la presenza di persone che esercitano l'accattonaggio spesso inducendo alla pietà popolare al fine di ottenere denaro con l'ausilio, il più delle volte, di bambini ovvero adolescenti e/o persone invalide, di animali tenuti in condizioni molto disagiate ed in precarie condizioni igienico sanitarie, costretti per lunghe ore immobili in condizioni non consone al vivere civile;

RILEVATO che queste persone, versando in condizioni igieniche molto precarie e stante la mancanza di fissa dimora determinano che sia arduo se non proibitivo, per le Autorità locali il controllo della sussistenza delle prescritte profilassi in capo agli stessi;

CONSTATATO che il fenomeno dell'accattonaggio si manifesta in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di minori, disabili ed anziani; nonché che le stesse condotte possono costituire un diversivo, preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite (borseggi, scippi, furti etc.); che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;

VERIFICATO che tali condotte devono essere monitorate opportunamente sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia, ancora, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

ATTESO che il Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 823 comma II del codice civile deve tutelare sia la salute pubblica sia i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

ATTESO altresì che nella sua veste istituzionali ed in particolare nella sua veste di Autorità Sanitaria locale spetta al Sindaco la vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e agisce coadiuvato dalla Polizia Municipale, nell'esercizio delle relative, funzioni, al fine di prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica;

ATTESO altresì che ai sensi del c. 4 art. 54 del D. Lgs. 267/00 come modificato dalla L. 125/08 spetta al Sindaco, adottare con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire ed ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5/08/08 che, ai sensi del c. 4 bis, art. 54 del D. Lgs. 267/00

come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/08, convertito con L. 125/08, ha provveduto ad individuare l'ambito di applicazione delle rinnovellate competenze del Sindaco;

PRESO ATTO della sentenza n. 115 del 04/04/2011 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «*anche*» prima delle parole «*contingibili e urgenti*»;

RILEVATA la recrudescenza di comportamenti che alterano il decoro urbano e che, come l'accattonaggio, possono diminuire la sicurezza urbana, emersa dall'attività di controllo della Polizia Municipale e dalle segnalazioni dei cittadini;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente ovvero, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità);

RITENUTO infatti che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicità molesti ed invasivi rientrino pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare "*a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...*", "*d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità ...*","*e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi*"

RITENUTO inoltre di dovere tutelare la tranquillità, la privacy della cittadinanza, l'igiene e la sicurezza delle persone sul territorio comunale

RILEVATA la necessità di modificare il regolamento di Polizia Urbana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 25/07/1996, al fine di prevedere e regolamentare la fattispecie ***dell'accattonaggio molesto ovvero di quella forma di accattonaggio che possa, in qualche modo, alterare il decoro urbano e diminuire la sicurezza cittadina***

Per questi motivi,

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/00;

Vista la sentenza n. 115 del 04/04/2011 della Corte Costituzionale;

Vista la L. 833/78;

Visti la Legge 65/86;

Vista la Legge 24 Novembre1981 n. 689 e s.m.i.

Visto il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Sorrento;
Salvo quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia:

O R D I N A

1. **CHE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORRENTO È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI ESERCITARE ATTIVITÀ ALCUNA DEDITA ALL'ACCATTONAGGIO con particolare riferimento alle seguenti aree ed alle zone prospicienti a:** *edifici di culto, ospedale, case di cura e case di ricovero, sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza, stazione ferroviaria, stazione dei bus extraurbani, fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, porto, cimitero, parchi, parcheggi, aree mercatali e zone annonarie, musei e teatri*;
2. Ferme restando le altre eventuali sanzioni di Legge, le violazioni al precetto del presente provvedimento saranno punite con:

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (pagamento in misura ridotta previsto in € 50,00);

- la sanzione amministrativa accessoria della confisca del denaro che costituisce prodotto della violazione e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di accattonaggio, come disposto dall'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata L. 689/81.

3. **CHE LE SOMME CONFISCATE, CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE P.T. UFFICIO PATRIMONIO – QUALE AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO -, SIANO DEVOLUTE ALLA CARITAS DIOCESANA DI SORRENTO.**
4. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. **E' FATTO OBBLIGO DI SEGNALARE OGNI CASO DI EFFETTIVA CONDIZIONE DI INDIGENZA, RILEVATA DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE O DALLE FORZE DELL'ORDINE, ALL'ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI AL FINE DI PORRE IN ATTO IDONEI E TEMPESTIVI INTERVENTI ASSISTENZIALI.**

I comportamenti di cui sopra sono oggetto di divieto, in considerazione delle caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente Ordinanza, fino alla scomparsa dei fenomeni che ne costituiscono la motivazione ovvero fino a che non verrà emanato un nuovo Regolamento di Polizia Urbana, e comunque non oltre mesi 10 dall'entrata in vigore del presente provvedimento amministrativo.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
· ricorso, in via gerarchica, al Prefetto di Napoli entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
· ricorso al TAR di Napoli, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

· ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
Il presente provvedimento è stato comunicato al PREFETTO DI NAPOLI anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ed è immediatamente esecutivo.
La presente ordinanza sarà affissa per giorni quindici all'Albo Pretorio del Comune di Sorrento e trasmessa alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
Appositi divieti verranno altresì collocati sulle strade e nei luoghi maggiormente soggetti al fenomeno.
Sorrento addì 12 novembre 2014

IL SINDACO

f.to(*) Avv. Giuseppe CUOMO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Sorrento.

IL RESPONSABILE

Giuseppe Cuomo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CUOMO
CODICE FISCALE: CMUGPP61S25G568O
DATA FIRMA: 11/11/2014 18:25:37
IMPRONTA: 9B77E0506D5E676D7AEFB87CF19003A73F62B7F1